

Regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 9.

“Modifiche al Regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 - Attuazione Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
visto il regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 “Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture”;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 “Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone”;
vista la delibera della Giunta regionale n. 348 del 6 luglio 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 7 luglio 2016;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione, trasparenza e contenimento dei costi, il presente regolamento modifica il regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) e dei limiti di spesa posti dalla normativa vigente.

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale n. 1/2013

1. Al fine di limitare l'uso delle autovetture per i servizi essenziali, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) del comma 1 è così sostituita: “b) i Capi Dipartimento, i Direttori Generali, i Capi degli Uffici Speciali, i Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e i Consiglieri del Presidente di cui agli articoli 3, commi 2 e 6, e 10 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n. 37 “Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12” e successive modifiche e integrazioni;
- b) il comma 3 è così riformulato: “3. Il servizio inizia e finisce dove è ubicato l'ufficio ed è

consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. Sono comunque ricompresi nell'utilizzo, ai sensi della normativa vigente, gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro, nonché verso e da aeroporti e stazioni ferroviarie.”

Art. 3

Misure di razionalizzazione

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

- a) le modalità di amministrazione degli automezzi;
- b) i compiti degli autisti e le connesse responsabilità;
- c) le modalità ed i limiti per i ricorsi avverso le contravvenzioni al Codice della Strada.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca